

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO
SEZIONI UNITE
COMUNICATO UFFICIALE N. 065/CFA
(2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 7 gennaio 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Carlo Porceddu - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALCIO CATANIA SPA AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2015/2016;**
- **AMMENDA DI € 500,00,**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blr del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

2. RICORSO SIG. MILAZZO CARMELO ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I), PARAGRAFO I), LETTERA D), PUNTO 10) E PUNTO 5) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA SPA - nota n. 2995/39 pf15-16 SP/blr del 30.9.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)

La C.F.A. Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) come sopra rispettivamente proposti dal Calcio Catania S.p.A. di Catania e dal sig. Milazzo Carmelo Antonio, li accoglie in parte e, per l'effetto:

- riduce la sanzione della penalizzazione inflitta alla società ad 1 punto;
- riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Milazzo a mesi 2 di inibizione.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi le relative tasse reclamo.

3. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL DEFERIMENTO DISPOSTO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., PER IL COMPORTAMENTO POSTO IN ESSERE DAL SIG. PABLO GUSTAVO COSENTINO, ALL'EPOCA DEI FATTI LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. IN RELAZIONE AL TITOLO I) PARAGRAFO I) LETTERA C) PUNTO 1) DEL C.U. N. 238/A DEL 27 APRILE 2015 AI FINI DEL RILASCIO DELLA LICENZA NAZIONALE PER L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO PROFESSIONISTICO DI SERIE B 2015/2016 - nota n. 5323/358pf15-16/SP/gb del 26.11.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 45/TFN del 17.12.2015)

La C.F.A. Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Prof. Alessandro Zamponi - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 8 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CASO DI ISCRIZIONE AD UN CAMPIONATO F.I.G.C.;**
- **AMMENDA DI € 500,00 A TITOLO DI RECIDIVA,**

INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE:

- **DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - NOTA N. 11258/867PF14-15/SP/GB DEL 29.5.2015;**
- **DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

Decisione riservata.

5. RICORSO SIG. FOTI PASQUALE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 9 E GIORNI 15 INFLITTA AL RECLAMANTE, PRESIDENTE DEL CDA E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO SPA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE:

- **DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VI), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11258/867pf14-15/SP/gb del 29.5.2015;**
- **DI CUI ALL'ART. 85, LETT. C), PARAGRAFO VII), N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL'ART. 10, COMMA 3, C.G.S. - nota n. 11345/868pf14-15/SP/blp del 3.6.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare Com. Uff. n. 31/TFN del 3.11.2015)**

Decisione riservata.

III COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Italo Pappa, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO ASD REAL TEAM MATERA C5 AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. GRASSO RENZO ALFREDO IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA SAMMICHELE A FAR DATA DAL 30.9.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015)

7. RICORSO A.S.D. PARTENOPE C5 GOLDEN EAGLE AVVERSO LA DECLARATORIA DELLA DECORRENZA DEL TESSERAMENTO DEL CALC. GRASSO RENZO ALFREDO IN FAVORE DELLA POLISPORTIVA SAMMICHELE A FAR DATA DAL 30.9.2015 SEGUITO RICHIESTA DI GIUDIZIO DELLA DIVISIONE CALCIO A 5 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti - Com. Uff. n. 5/TFN del 5.11.2015)

La C.F.A. Sezioni Unite, riuniti i ricorsi nn. 6) e 7), come sopra rispettivamente proposti dalla società A.S.D. Real Team Matera C5 di Matera e dall'A.S.D. Partenope C5 Golden Eagle di Giuliano in Campania (Napoli), li dichiara inammissibili.

Dispone addebitarsi le relative tasse reclamo.

IV COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

8. ISTANZA DI RIABILITAZIONE AVANZATA DAL SIG. PAOLO TEPSICH, NATO L'11.2.1961

La C.F.A. Sezioni Unite, dichiara inammissibile, allo stato, l'istanza come sopra proposta dal sig. Paolo Tepsich.

V COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Piero Sandulli, Prof. Mario Serio, Avv. Lorenzo Attolico, Avv. Cesare Persichelli - Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

9. RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento DI:

- **SIG. MASSIMO MEZZAROMA, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE);**
- **SIG. PIER PAOLO SGANGA, ALL'EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE);**
- **A.C. SIENA S.P.A. (OGGI A.C. SIENA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE) A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA, EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S., ED A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, EX ART. 4 COMMA 2 C.G.S., PER LE CONDOTTE ASCRITTE RISPETTIVAMENTE AI SIGNORI MEZZAROMA E SGANGA,**

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMI 1, 2 E 3 C.G.S., VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI, IN RELAZIONE ALLA GARA SIENA/VARESE DEL 21.05.2011 - nota n. 1958/66pf12-13 SP/bpl del 25.8.2015 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 38/TFN del 30.11.2015)

La C.F.A. Sezioni Unite, respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 7 gennaio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio